



COMUNE DI UDINE

N. **63** d'ord.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24, D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Ricognizione delle partecipazioni possedute e piano di razionalizzazione: individuazione delle partecipazioni da alienare e delle relative modalità.

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **28 settembre 2017** alle ore 18.00 sotto la presidenza del sig. **prof. Carmelo SPIGA, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	HONSELL prof. Furio, Sindaco		22	MANSI prof. Matteo	
2	BAREL arch. Mario		23	MARION sig.ra Maria	
3	BERTI dott. Enrico		24	MARSICO rag. Giovanni	
4	BORTOLIN dott. Mirko		25	MELONI dott.ssa Eleonora	
5	BOSETTI dott. Lorenzo		26	MICHELINI rag. Loris	
6	BURELLI arch. Adalberto		27	MOTTA arch. Marilena	
7	BURTULO prof. Maria Letizia		28	PARENTE dott. Fleris	
8	CANCIANI dott. Mario Canciano		29	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
9	CASTIGLIONE avv. Andrea		30	PEROZZO sig. Paolo	
10	CAVALLO dott.ssa Raffaella		31	PITTONI sig. Mario	
11	CECCON dott. Massimo		32	PIZZOCARO p.i. Paolo	
12	D'ESTE ing. Enrico		33	PORZIO dott.ssa Mariaelena	
13	DELLA ROSSA comm. Franco		34	PRAVISANO sig. Renzo	
14	EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam	G	35	ROSSO dott.ssa Sara	
15	FALCONE sig. Antonio		36	SANDRA avv. Andrea	
16	FILAURI dott. Federico		37	SASSET sig. Stefano	
17	FRANCESCHI sig. Roberto	G	38	SPIGA prof. Carmelo	
18	FRESCHI prof. Claudio		39	TANZI dott. Vincenzo	
19	GALLANDA rag. Claudia		40	VICARIO dott. Michele	
20	GALLO dott.ssa Chiara		41	VUERLI sig. Maurizio	G
21	GALLUZZO geom. Claudio				

Presenti N. 38

Assenti
Giustificati N. 3

Assenti N. 0

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro.

E' assente il seguente **Assessore**: GIACOMINI dott. Gabriele.

E' assente giustificato il seguente **Assessore** LIGUORI dott.ssa Simona.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i commi 27-29 dell'art. 3 della L. 244/2007 (L. Finanziaria 2008) che aveva introdotto il divieto per gli enti pubblici di costituire società o possedere partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero non rivolte alla produzione di servizi di interesse generale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 101 d'ord. del 20/12/2010 con la quale il Comune di Udine ha provveduto alle conseguenti azioni di ricognizione delle partecipazioni in essere e all'individuazione di quelle da dismettere;

VISTA la Legge 190/2014 (legge di stabilità 2105) ed in particolare i cc. 611 e 612 dell'art. 1 che, facendo salvo quanto precedentemente disposto dalla L. 244/2007, prevedevano che gli enti locali attuassero un ulteriore processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo tale da conseguire la riduzione delle stesse e/o dei loro costi di funzionamento, entro il 31/12/2015. In particolare ai sensi del c. 612 della norma suddetta, si richiedeva l'adozione di un Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione, unitamente alla relazione tecnica che lo correda, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco del Comune di Udine del 23/03/2015, provvedimento del quale il presente atto costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del D.Lgs. 175/2016;

VISTA la "Relazione sull'attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione" predisposta da questa Amministrazione in data 31 marzo 2016 ai sensi del c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo") promulgato a seguito dei rilievi formulati dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 251 del 30 novembre 2016;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o detenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 ltr. g), per partecipazioni indirette si intendono le partecipazioni detenute per il tramite di una società o altro organismo soggetto a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica, essenzialmente nei termini di cui all'art. 2359 del C.c.;

ATTESO che le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono detenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito richiamate (art. 4, c. 2), comunque nei limiti di cui al comma 1 suddetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusi quelli di interesse economico generale di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2, c. 1, del T.U.S.P.;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza;

Sono inoltre ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalentemente la gestione di spazi ed eventi fieristici (art. 4, c. 7);

DATO ATTO che le suddette partecipazioni devono altresì possedere le caratteristiche di convenienza economica rispetto alle alternative possibili e di sostenibilità finanziaria in termini di costo-opportunità per l'ente, nonché rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, cc. 1 e 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni in società per le quali si verificano anche solo una delle seguenti situazioni:

- a) estraneità rispetto alle categorie ammesse ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) assenza di dipendenti o presenza di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
- c) svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) conseguimento, nel triennio 2013-2015, di un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) nel caso di svolgimento di attività diverse dalla gestione di un servizio d'interesse generale: perdite d'esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione in particolare riguardo ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, le pubbliche amministrazioni possono in ogni caso mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 rispetto alle quali le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano solo se espressamente richiamate;

DATO ATTO che alle società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo da parte del socio pubblico affidante ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, devono rispettare i vincoli – da inserire anche in statuto – previsti in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3). E' comunque loro consentito di rivolgere la produzione residua anche a finalità diverse (c. 3-bis) a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTO l'art. 112 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

VISTO l'art. 58 dello Statuto comunale secondo il quale “Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale ...”;

VISTO l'art. 14, c. 27, del DL 78/2010 (da ultimo modificato dall'art.19, c. 1, ltr. a) del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L.135/2012) che individua le “funzioni fondamentali” dei comuni;

DATO ATTO della necessità di garantire, nel rispetto della normativa vigente, il miglior soddisfacimento dei bisogni e degli interessi primari della comunità locale e del territorio amministrati anche a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'ente locale, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione nonché alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare con provvedimento motivato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto di misure di razionalizzazione in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 o non soddisfacenti i requisiti di cui all'art. 5, cc. 1 e 2, oppure ricadenti in una delle ipotesi di criticità previste dall'art. 20, c. 2;

ATTESO che la suddetta alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione dell'atto ricognitorio pena l'inibizione dall'esercizio dei

diritti sociali sulla società. In questo caso la partecipazione dovrà essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. (c. 5);

RITENUTO che le partecipazioni da alienare vadano individuate perseguendo, nel rispetto delle vigenti disposizioni, la massima efficienza ed economicità della spesa pubblica congiuntamente alla più adeguata cura degli interessi della collettività e dell'ambito territoriale di riferimento;

VISTE le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016" rilasciate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017. Ai fini del corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle disposizioni innanzi richiamate, la Corte dei Conti ha altresì fornito un modello standard – in formato schede – dell'atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti medesimi;

VISTO l'esito della suddetta revisione straordinaria effettuata in conformità ai sopra indicati criteri, modelli e prescrizioni secondo quanto indicato nel documento "Allegato A" denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Udine – Ricognizione e Piano di razionalizzazione", parte integrante e contestuale del presente provvedimento. In particolare, alla data del 23/09/2016 risultavano sussistere le seguenti partecipazioni, dirette e indirette:

Partecipaz.		Denominazione società	% di partecipazione Comune di Udine	
Dir.	Ind.			
1		NET S.P.A.	65,59%	
	1	ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L.		0,022%
	2	EXE S.P.A.		16,020%
2		SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.	56,31%	
	3	PARK SAN GIUSTO S.p.A.		0,019%
3		UDINE MERCATI S.R.L.	56,00%	
	4	REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.		0,015%
	5	BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A.		0,007%
4		CAFC S.p.A.	3,43%	
5		U.C.I.T. S.R.L.	20,00%	
6		AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF	21,02%	

7	HERA S.p.A.	2,96%
8	UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.	22,87%
9	FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.	8,52%
10	DITEDI – SOC.CONS.a R.L.	10,70%
11	BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A.	0,07%
12	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.	0,00002%
13	AUTOVIE VENETE S.p.A.	0,14%

DATO ATTO che le sotto riportate società per le ragioni in dettaglio indicate nel suddetto documento “Allegato A” risultano rispettose dei criteri e requisiti previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016 e che quindi le relative partecipazioni possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione:

- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CONS.a R.L.
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.

ATTESO che riguardo alle partecipazioni nelle restanti società partecipate, il loro riassetto richiede le seguenti azioni di razionalizzazione alla luce della loro riscontrata difformità rispetto alle categorie societarie ammesse:

Interventi di liquidazione:

- EXE S.P.A.;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.;

Interventi di alienazione:

- AUTOVIE VENETE S.p.A.;
- DITEDI – SOC.CONS.a R.L.;
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A.;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A.;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.;

- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A.;

PRESO ATTO che per le società da assoggettare a interventi di liquidazione, le relative procedure risultano essere già avviate ed in corso da parte dei liquidatori all'uopo nominati come di seguito indicato:

- EXE S.P.A.: la società è stata posta in liquidazione volontaria con assemblea straordinaria del 28 luglio 2017 per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 Cod.Civile;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.: la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa per effetto del DL 25 giugno 2017 n. 99, secondo il DM 185 di pari data;

ATTESO che la scelta delle modalità operative di alienazione delle partecipazioni rientra nell'ambito delle facoltà riservate all'amministrazione alienante che deve di regola operare nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ad esclusione dei casi eccezionali e motivati ove risulti conveniente ricorrere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente (art. 10, c. 2, T.U.S.P.), e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

DATO ATTO che la partecipazione in AUTOVIE VENETE S.p.A. era già precedentemente risultata non strategica e conseguentemente da dimettere. La relativa cessione, operata a inizio 2014 con patto di riscatto e pagamento dilazionato si è definitivamente perfezionata a marzo 2017;

RITENUTO necessario procedere all'alienazione delle ulteriori sotto elencate partecipazioni per le motivazioni e con le modalità e i tempi analiticamente espressi nel sopra citato documento "Allegato A":

- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A.;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.;
- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A.;
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP. p.A.;

Ritenuto opportuno diversamente da quanto previsto dalla proposta di deliberazione formulata dagli Uffici non procedere alla dismissione delle seguenti 2 società, BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A e DITEDI – SOC.CON.S.a R.L per le seguenti motivazioni:

BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP. p.A

La banca costituisce un unicum all'interno del settore in cui opera posto che, ai sensi dell'art. 5 di statuto, ispira la sua attività ai principi della Finanza Etica, orientata al bene comune nella massima trasparenza di tutte le operazioni compiute ed orientando i risparmiatori verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Banca Etica indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate.

Trattasi di un istituto bancario diffusamente partecipato da oltre 300 soci pubblici (Comuni, Province e Regioni di tutt'Italia). L'Istituto promuove infatti la collaborazione con gli Enti Locali sia dal punto di vista culturale che finanziario, in particolare per la realizzazione di iniziative di crowdfunding e microfinanza.

Banca Etica svolge quindi un'attività di ampia e diffusa rilevanza sociale rivolta al sostegno e alla crescita morale ed economica delle comunità locali e del territorio amministrato dai vari enti locali soci. Tale attività, per i criteri e le modalità che la connotano, si ritiene assuma valenza sostanziale di forte utilità pubblica, riconducibile nella sfera dei servizi di interesse generale. La partecipazione in Banca Etica è pertanto pienamente rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Udine.

DITEDI – SOC.CON.S.a R.L

La società presenta una forte strategicità in relazione alle finalità istituzionali del Comune di Udine posto che persegue con la sua attività un interesse pubblico di natura generale rivolto alla trasformazione dell'industria locale e regionale, alla diffusione della cultura digitale e allo sviluppo di progetti e servizi innovativi per la competitività del territorio. Ciò tanto più ora che per effetto della LR 3/2015 è riconosciuta come “cluster” del settore ICT e digitale.

Tali attività risultano fortemente riconosciute, sostenute e incentivate dalla Regione Friuli V.G. data l'estrema importanza dello scambio e trasferimento di conoscenze, informazioni e competenze, della creazione di reti e della collaborazione tra imprese e altri organismi rientranti nel cluster.

Lo stesso D.Lgs. 175/2016 precisa inoltre:

- all'art. 1, c. 4, che “Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”;
- all'art.4, c. 8, che “è fatta salva la possibilità di costituire, ... , la possibilità di costituire... le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ... nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”.

Rispetto ai riscontrati fattori di criticità di cui all'art. 20, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 175/2016 si ritiene opportuno rinviare la decisione sugli interventi di razionalizzazione altrimenti necessari data l'attuale incertezza sull'esito del prossimo trasferimento della partecipazione ancora posseduta dalla Provincia di Udine tenuto anche conto della DGR 719/2017 e disposto del c. 9 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

La società dovrà raggiungere il pareggio di bilancio entro i prossimi tre anni.

TENUTO CONTO che ai sensi del c. 3 dell'art. 10 del T.U.S.P. la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

CONSIDERATO che la mancata adozione del suddetto atto ricognitivo da parte degli enti locali comporta per gli enti pubblici partecipanti l'impossibilità di esercitare i diritti del socio;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TENUTO CONTO che l'Organo di revisione, esaminata la proposta di deliberazione e appurato che l'esito della relativa ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni comunali, correttamente svolte dal punto di vista tecnico, non comporta modifiche nella modalità di gestione dei servizi né alle previsioni di bilancio e relativi equilibri, ritiene che il parere sul presente atto, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non sia dovuto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, ing. Marco Disnan e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente, tranne che per la mancata alienazione o dismissione delle società POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A e DITEDI – SOC.CON.S.a R.L, per le quali unitamente al Segretario Generale, si esprime parere contrario, alla luce delle integrazioni apportate al testo, ciò in quanto contrasta con le previsioni di cui al citato D.Lgs 175/2016, come integrato dal D.Lgs 100/2017,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Udine alla data del 23 settembre 2016, secondo quanto indicato nel documento “Allegato A” denominato “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Udine – Ricognizione e Piano di razionalizzazione”, parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le ragioni in dettaglio evidenziate nel suddetto documento “Allegato A”, il mantenimento delle partecipazioni nelle sotto elencate società senza ulteriori interventi di razionalizzazione, posto il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016:

- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L.
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.

- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.

3. Di approvare, per le ragioni e con le modalità in dettaglio evidenziate nel suddetto documento “Allegato A”, il riassetto delle partecipazioni nelle sotto elencate società mediante le seguenti azioni di razionalizzazione, posta la loro riscontrata difformità rispetto alle categorie societarie ammesse:

Interventi di liquidazione:

- EXE S.P.A.;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.;

Interventi di alienazione:

- AUTOVIE VENETE S.p.A.;
- DITEDI – SOC.CONS.a R.L.;
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A.;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A.;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.;
- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A.;

4. di dare atto che per le due società da assoggettare a interventi di liquidazione, le relative procedure risultano essere già avviate ed in corso da parte dei soggetti liquidatori all’uopo già nominati;

5. di dare atto che la cessione della partecipazione detenuta nella società AUTOVIE VENETE S.p.A. era già stata precedentemente avviata e si è conclusa positivamente a marzo 2017;

6. di procedere all’alienazione delle ulteriori sotto elencate partecipazioni societarie, per le motivazioni analiticamente indicate nel suddetto documento “Allegato A”, da attuarsi nei termini di seguito precisati:

- PARK SAN GIUSTO S.p.A.: cessione mediante negoziazione diretta da concludere entro un anno dal presente provvedimento a valore non inferiore alla corrispondente frazione di Patrimonio netto, fatta salva la detrazione di eventuali avviamenti negativi;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.: cessione mediante negoziazione diretta da concludere entro un anno dal presente provvedimento a valore non inferiore alla corrispondente frazione di Patrimonio netto, fatta salva la detrazione di eventuali avviamenti negativi;

- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A. cessione mediante negoziazione diretta da concludere entro un anno dal presente provvedimento, ad un valore pari alla quotazione interna (valore nominale più sovrapprezzo) stabilita dall'istituto medesimo;
- 7. di non procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie, diversamente da quanto previsto dall'iniziale proposta di deliberazione, delle seguenti società, POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A e DITEDI – SOC.CON.S.a R.L, per le motivazioni ampiamente circostanziate in premessa;
- 8. di demandare alla Giunta Comunale di porre in atto ogni azione necessaria alla realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti compresa la determinazione dei valori di trasferimento delle partecipazioni da alienare;
- 9. di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 T.U.S.P., attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 17, c. 4, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 10. di prevedere che copia del presente provvedimento di ricognizione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura di cui all'art. 15 T.U.S.P., secondo il disposto dell'art. 24, cc. 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016.
- 11. di prevedere che il presente provvedimento unitamente all'Allegato A" che lo correda, quale aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, della L. 190/2014, venga pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Udine.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere D'Este e per la discussione che ne consegue, nel corso della quale il Sindaco Honsell illustra un proprio emendamento al testo della proposta di deliberazione.

Si rimanda altresì al supporto digitale per le dichiarazioni di voto.

(escono i Consiglieri Bortolin, Michellini e Vicario – presenti n. 35)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento sottoscritto dal Sindaco Honsell in data 25/09/2017:

"Il sottoscritto Sindaco Furio Honsell,

Richiamata la proposta di deliberazione consiliare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28 settembre 2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24, D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Ricognizione delle partecipazioni possedute e piano di razionalizzazione: individuazione delle partecipazioni da alienare e delle relative modalità";

Atteso che la versione originaria della suddetta proposta di deliberazione è stata modificata dalla Giunta Comunale in data 22 settembre 2017 al fine di riconoscere il mantenimento anche delle partecipazioni nelle società BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A. e DITEDI – SOC. CONS. a R.L. per le motivazioni all'uopo addotte, diversamente da quanto indicato nel documento di ricognizione allegato alla proposta di delibera citata;

Premesso che, al fine di rendere il più chiara e coerente possibile la lettura del testo finale con le modifiche innanzi richiamate, si ritiene di formulare alcune precisazioni;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- 1) Nelle premesse,
 - a. all'interno del ventiquattresimo alinea, dopo le parole "restanti società partecipate", inserire il seguente inciso: "secondo il succitato documento Allegato A,";
 - b. all'interno del ventottesimo alinea, dopo le parole "allegato A" espungere dall'elenco delle società da alienare:
 - DITEDI – SOC. CONS.a R.L.
 - BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP. p.A
- 2) Nel dispositivo,
 - a. all'interno del punto 3., espungere dall'elenco delle società oggetto di "Interventi di alienazione":
 - DITEDI – SOC. CONS.a R.L.
 - BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP. p.A"

L'emendamento ottiene 23 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti, Bosetti, Falcone, Gallanda, Marsico, Parente, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 12).

Il Presidente dichiara che l'emendamento è approvato.

(entra il Consigliere Vicario – presenti n. 36)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla seguente proposta di deliberazione, come modificata a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i commi 27-29 dell'art. 3 della L. 244/2007 (L. Finanziaria 2008) che aveva introdotto il divieto per gli enti pubblici di costituire società o possedere partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero non rivolte alla produzione di servizi di interesse generale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 101 d'ord. del 20/12/2010 con la quale il Comune di Udine ha provveduto alle conseguenti azioni di ricognizione delle partecipazioni in essere e all'individuazione di quelle da dismettere;

VISTA la Legge 190/2014 (legge di stabilità 2105) ed in particolare i cc. 611 e 612 dell'art. 1 che, facendo salvo quanto precedentemente disposto dalla L. 244/2007, prevedevano che gli enti locali attuassero un ulteriore processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo tale da conseguire la riduzione delle stesse e/o dei loro costi di funzionamento, entro il 31/12/2015. In particolare ai sensi del c. 612 della norma suddetta, si richiedeva l'adozione di un Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione, unitamente alla relazione tecnica che lo correda, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco del Comune di Udine del 23/03/2015, provvedimento del quale il presente atto costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del D.Lgs. 175/2016;

VISTA la "Relazione sull'attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione" predisposta da questa Amministrazione in data 31 marzo 2016 ai sensi del c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo") promulgato a seguito dei rilievi formulati dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 251 del 30 novembre 2016;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o detenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 ltr. g), per partecipazioni indirette si intendono le partecipazioni detenute per il tramite di una società o altro organismo soggetto a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica, essenzialmente nei termini di cui all'art. 2359 del C.c.;

ATTESO che le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono detenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito richiamate (art. 4, c. 2), comunque nei limiti di cui al comma 1 suddetto:

- a) produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusi quelli di interesse economico generale di cui alle lettere h) e i) dell'art. 2, c. 1, del T.U.S.P.;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza;

Sono inoltre ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalentemente la gestione di spazi ed eventi fieristici (art. 4, c. 7);

DATO ATTO che le suddette partecipazioni devono altresì possedere le caratteristiche di convenienza economica rispetto alle alternative possibili e di sostenibilità finanziaria in termini di costo-opportunità per l'ente, nonché rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, cc. 1 e 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni in società per le quali si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni:

- a) estraneità rispetto alle categorie ammesse ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) assenza di dipendenti o presenza di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti;
- c) svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) conseguimento, nel triennio 2013-2015, di un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) nel caso di svolgimento di attività diverse dalla gestione di un servizio d'interesse generale: perdite d'esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione in particolare riguardo ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, le pubbliche amministrazioni possono in ogni caso mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31

dicembre 2015 rispetto alle quali le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano solo se espressamente richiamate;

DATO ATTO che alle società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo da parte del socio pubblico affidante ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, devono rispettare i vincoli – da inserire anche in statuto – previsti in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3). E' comunque loro consentito di rivolgere la produzione residua anche a finalità diverse (c. 3-bis) a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTO l'art. 112 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

VISTO l'art. 58 dello Statuto comunale secondo il quale “Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale ...”;

VISTO l'art. 14, c. 27, del DL 78/2010 (da ultimo modificato dall'art.19, c. 1, ltr. a) del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L.135/2012) che individua le “funzioni fondamentali” dei comuni;

DATO ATTO della necessità di garantire, nel rispetto della normativa vigente, il miglior soddisfacimento dei bisogni e degli interessi primari della comunità locale e del territorio amministrati anche a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'ente locale, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione nonché alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare con provvedimento motivato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto di misure di razionalizzazione in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 o non soddisfacenti i requisiti di cui all'art. 5, cc. 1 e 2, oppure ricadenti in una delle ipotesi di criticità previste dall'art. 20, c. 2;

ATTESO che la suddetta alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione dell'atto ricognitorio pena l'inibizione dall'esercizio dei diritti sociali sulla società. In questo caso la partecipazione dovrà essere liquidata in denaro in base

ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. (c. 5);

RITENUTO che le partecipazioni da alienare vadano individuate perseguendo, nel rispetto delle vigenti disposizioni, la massima efficienza ed economicità della spesa pubblica congiuntamente alla più adeguata cura degli interessi della collettività e dell'ambito territoriale di riferimento;

VISTE le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016" rilasciate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017. Ai fini del corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle disposizioni innanzi richiamate, la Corte dei Conti ha altresì fornito un modello standard – in formato schede – dell'atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti medesimi;

VISTO l'esito della suddetta revisione straordinaria effettuata in conformità ai sopra indicati criteri, modelli e prescrizioni secondo quanto indicato nel documento "Allegato A" denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Udine – Ricognizione e Piano di razionalizzazione", parte integrante e contestuale del presente provvedimento. In particolare, alla data del 23/09/2016 risultavano sussistere le seguenti partecipazioni, dirette e indirette:

Partecipaz.		Denominazione società	% di partecipazione Comune di Udine	
Dir.	Ind.			
1		NET S.P.A.	65,59%	
	1	ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L.		0,022%
	2	EXE S.P.A.		16,020%
2		SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.	56,31%	
	3	PARK SAN GIUSTO S.p.A.		0,019%
3		UDINE MERCATI S.R.L.	56,00%	
	4	REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.		0,015%
	5	BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A.		0,007%
4		CAFC S.p.A.	3,43%	
5		U.C.I.T. S.R.L.	20,00%	
6		AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF	21,02%	
7		HERA S.p.A.	2,96%	

8	UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.	22,87%
9	FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.	8,52%
10	DITEDI – SOC.CONS.a R.L.	10,70%
11	BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A.	0,07%
12	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.	0,00002%
13	AUTOVIE VENETE S.p.A.	0,14%

DATO ATTO che le sotto riportate società per le ragioni in dettaglio indicate nel suddetto documento “Allegato A” risultano rispettose dei criteri e requisiti previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016 e che quindi le relative partecipazioni possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione:

- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CONS.a R.L.
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CONS.a R.L.

ATTESO che riguardo alle partecipazioni nelle restanti società partecipate, secondo il succitato documento Allegato A, il loro riassetto richiede le seguenti azioni di razionalizzazione alla luce della loro riscontrata difformità rispetto alle categorie societarie ammesse:

Interventi di liquidazione:

- EXE S.P.A.;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.;

Interventi di alienazione:

- AUTOVIE VENETE S.p.A.;
- DITEDI – SOC.CONS.a R.L.;
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A.;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A.;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.;
- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A.;

PRESO ATTO che per le società da assoggettare a interventi di liquidazione, le relative procedure risultano essere già avviate ed in corso da parte dei liquidatori all'uopo nominati come di seguito indicato:

- EXE S.P.A.: la società è stata posta in liquidazione volontaria con assemblea straordinaria del 28 luglio 2017 per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 Cod.Civile;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.: la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa per effetto del DL 25 giugno 2017 n. 99, secondo il DM 185 di pari data;

ATTESO che la scelta delle modalità operative di alienazione delle partecipazioni rientra nell'ambito delle facoltà riservate all'amministrazione alienante che deve di regola operare nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ad esclusione dei casi eccezionali e motivati ove risulti conveniente ricorrere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente (art. 10, c. 2, T.U.S.P.), e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

DATO ATTO che la partecipazione in AUTOVIE VENETE S.p.A. era già precedentemente risultata non strategica e conseguentemente da dimettere. La relativa cessione, operata a inizio 2014 con patto di riscatto e pagamento dilazionato si è definitivamente perfezionata a marzo 2017;

RITENUTO necessario procedere all'alienazione delle ulteriori sotto elencate partecipazioni per le motivazioni e con le modalità e i tempi analiticamente espressi nel sopra citato documento "Allegato A":

- PARK SAN GIUSTO S.p.A.;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.;
- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A.;

Ritenuto opportuno diversamente da quanto previsto dalla proposta di deliberazione formulata dagli Uffici non procedere alla dismissione delle seguenti 2 società, BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A e DITEDI – SOC.CON.S.a R.L per le seguenti motivazioni:

BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP. p.A

La banca costituisce un unicum all'interno del settore in cui opera posto che, ai sensi dell'art. 5 di statuto, ispira la sua attività ai principi della Finanza Etica, orientata al bene comune nella massima trasparenza di tutte le operazioni compiute ed orientando i risparmiatori verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Banca Etica indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate.

Trattasi di un istituto bancario diffusamente partecipato da oltre 300 soci pubblici (Comuni, Province e Regioni di tutt'Italia). L'Istituto promuove infatti la collaborazione con gli Enti Locali sia dal punto di vista culturale che finanziario, in particolare per la realizzazione di iniziative di crowdfunding e microfinanza.

Banca Etica svolge quindi un'attività di ampia e diffusa rilevanza sociale rivolta al sostegno e alla crescita morale ed economica delle comunità locali e del territorio amministrato dai vari enti locali soci. Tale attività, per i criteri e le modalità che la connotano, si ritiene assuma valenza sostanziale di forte utilità pubblica, riconducibile nella sfera dei servizi di interesse generale. La partecipazione in Banca Etica è pertanto pienamente rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Udine.

DITEDI – SOC.CON.S.a R.L

La società presenta una forte strategicità in relazione alle finalità istituzionali del Comune di Udine posto che persegue con la sua attività un interesse pubblico di natura generale rivolto alla trasformazione dell'industria locale e regionale, alla diffusione della cultura digitale e allo sviluppo di progetti e servizi innovativi per la competitività del territorio. Ciò tanto più ora che per effetto della LR 3/2015 è riconosciuta come “cluster” del settore ICT e digitale.

Tali attività risultano fortemente riconosciute, sostenute e incentivate dalla Regione Friuli V.G. data l'estrema importanza dello scambio e trasferimento di conoscenze, informazioni e competenze, della creazione di reti e della collaborazione tra imprese e altri organismi rientranti nel cluster.

Lo stesso D.Lgs. 175/2016 precisa inoltre:

- all'art. 1, c. 4, che “Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”;
- all'art.4, c. 8, che “è fatta salva la possibilità di costituire, ... , la possibilità di costituire... le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ... nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”.

Rispetto ai riscontrati fattori di criticità di cui all'art. 20, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 175/2016 si ritiene opportuno rinviare la decisione sugli interventi di razionalizzazione altrimenti necessari data l'attuale incertezza sull'esito del prossimo trasferimento della partecipazione ancora posseduta dalla Provincia di Udine tenuto anche conto della DGR 719/2017 e disposto del c. 9 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

La società dovrà raggiungere il pareggio di bilancio entro i prossimi tre anni.

TENUTO CONTO che ai sensi del c. 3 dell'art. 10 del T.U.S.P. la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

CONSIDERATO che la mancata adozione del suddetto atto ricognitivo da parte degli enti locali comporta per gli enti pubblici partecipanti l'impossibilità di esercitare i diritti del socio;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TENUTO CONTO che l'Organo di revisione, esaminata la proposta di deliberazione e appurato che l'esito della relativa ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni comunali, correttamente svolte dal punto di vista tecnico, non comporta modifiche nella modalità di gestione dei servizi né alle previsioni di bilancio e relativi equilibri, ritiene che il parere sul presente atto, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non sia dovuto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, ing. Marco Disnan e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente, tranne che per la mancata alienazione o dismissione delle società POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A e DITEDI – SOC.CON.S.a R.L, per le quali unitamente al Segretario Generale, si esprime parere contrario, alla luce delle integrazioni apportate al testo, ciò in quanto contrasta con le previsioni di cui al citato D.Lgs 175/2016, come integrato dal D.Lgs 100/2017,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Udine alla data del 23 settembre 2016, secondo quanto indicato nel documento "Allegato A" denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Udine – Ricognizione e Piano di razionalizzazione", parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le ragioni in dettaglio evidenziate nel suddetto documento "Allegato A", il mantenimento delle partecipazioni nelle sotto elencate società senza ulteriori interventi di razionalizzazione, posto il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016:

- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L.
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.

- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.

3. Di approvare, per le ragioni e con le modalità in dettaglio evidenziate nel suddetto documento “Allegato A”, il riassetto delle partecipazioni nelle sotto elencate società mediante le seguenti azioni di razionalizzazione, posta la loro riscontrata difformità rispetto alle categorie societarie ammesse:

Interventi di liquidazione:

- EXE S.P.A.;
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.;

Interventi di alienazione:

- AUTOVIE VENETE S.p.A.;
- PARK SAN GIUSTO S.p.A.;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.;
- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A.;

4. di dare atto che per le due società da assoggettare a interventi di liquidazione, le relative procedure risultano essere già avviate ed in corso da parte dei soggetti liquidatori all’uopo già nominati;

5. di dare atto che la cessione della partecipazione detenuta nella società AUTOVIE VENETE S.p.A. era già stata precedentemente avviata e si è conclusa positivamente a marzo 2017;

6. di procedere all’alienazione delle ulteriori sotto elencate partecipazioni societarie, per le motivazioni analiticamente indicate nel suddetto documento “Allegato A”, da attuarsi nei termini di seguito precisati:

- PARK SAN GIUSTO S.p.A.: cessione mediante negoziazione diretta da concludere entro un anno dal presente provvedimento a valore non inferiore alla corrispondente frazione di Patrimonio netto, fatta salva la detrazione di eventuali avviamenti negativi;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.: cessione mediante negoziazione diretta da concludere entro un anno dal presente provvedimento a valore non inferiore alla corrispondente frazione di Patrimonio netto, fatta salva la detrazione di eventuali avviamenti negativi;
- BANCA DI UDINE – SOCIETA' COOPERATIVA p.A. cessione mediante negoziazione diretta da concludere entro un anno dal presente provvedimento, ad un valore pari alla quotazione interna (valore nominale più sovrapprezzo) stabilita dall’istituto medesimo;

7. di non procedere all’alienazione delle partecipazioni societarie, diversamente da quanto previsto dall’iniziale proposta di deliberazione, delle seguenti società, POPOLARE ETICA – SOC. COOP.p.A e DITEDI – SOC.CON.S.a R.L., per le motivazioni ampiamente circostanziate in premessa;

8. di demandare alla Giunta Comunale di porre in atto ogni azione necessaria alla realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti compresa la determinazione dei valori di trasferimento delle partecipazioni da alienare;
9. di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 T.U.S.P., attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 17, c. 4, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
10. di prevedere che copia del presente provvedimento di ricognizione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura di cui all'art. 15 T.U.S.P., secondo il disposto dell'art. 24, cc. 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016.
11. di prevedere che il presente provvedimento unitamente all' "Allegato A" che lo correda, quale aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, della L. 190/2014, venga pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Udine."

La deliberazione di cui sopra ottiene 24 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti, Bosetti, Falcone, Gallanda, Marsico, Parente, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 12).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 24 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti, Bosetti, Falcone, Gallanda, Marsico, Parente, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 12).

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)